Informazione e comunicazione di Consiglio federale e Amministrazione federale

Linee direttrici della Conferenza dei servizi d'informazione (CSI)



Sommario

Importanza dell'informazione e della comunicazione di	D : 5
Consiglio federale e Amministrazione federale	Pagina 5
Principi dell'informazione e della comunicazione	
di Consiglio federale e Amministrazione federale	Pagina 9
Competenze	Pagina 17
Allegato 1	
Informazione e comunicazione alla vigilia delle	
votazioni federali	Pagina 18
Allegato 2	
Basi legali dell'informazione e della comunicazione	Pagina 20



Le foto riportate nel presente opuscolo sono state scattate nel Centro media di Palazzo federale, situato a Berna nella Bundesgasse 8–12 e inaugurato ufficialmente nel 2006. I lavori di ristrutturazione dei vecchi edifici sono costati 42,5 milioni di franchi (senza tener conto del contributo della SSR) e si sono protratti per circa due anni e mezzo. La Confederazione mette i locali del Centro, di cui è proprietaria, a disposizione gratuita dei media.

Editoriale

Informare l'opinione pubblica rientra fra i compiti costituzionali del Consiglio federale, dei Dipartimenti e dell'Amministrazione. Il Consiglio federale «provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti», recita la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. In conformità con la legge federale sui diritti politici, nell'informazione degli aventi diritto di voto il Consiglio federale deve rispettare «i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità». Un'informazione proattiva e trasparente da parte della Confederazione consolida le basi della nostra democrazia. Solamente se le autorità mettono al corrente i cittadini delle proprie decisioni e di come intendono agire essi sono in grado di esercitare i propri diritti politici.

Con l'avvento di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono cresciute le esigenze poste all'attività d'informazione del Consiglio federale e dell'Amministrazione. L'attività giornalistica è diventata molto più immediati e l'utilizzo dei media si è diversificato, abbandonando l'esclusiva trasmissione di informazioni attraverso i media tradizionali e passando ai canali digitali e ai social media. I processi di comunicazione della Confederazione devono adeguarsi a tali evoluzioni.

Le linee direttrici della Conferenza dei servizi d'informazione (CSI) forniscono al personale dell'Amministrazione federale specializzato in comunicazione una traccia per il proprio lavoro quotidiano. Esse descrivono, da un lato, l'obbligo dei servizi di informare in modo credibile, completo e adeguato ai destinatari e, dall'altro, definiscono le esigenze in materia di coordinamento fra Dipartimenti e Uffici.

Le linee direttrici pongono dunque le basi teoriche per l'attività di comunicazione, ma affinché essa abbia successo risulta determinante la loro applicazione pratica nel lavoro di ogni giorno – che si tratti della classica comunicazione mediante comunicati o conferenze stampa oppure della trasmissione di informazioni attraverso gli strumenti di comunicazione dei social media, orientati al dialogo. Soltanto soddisfacendo nella quotidianità quanto richiesto nelle linee direttrici i servizi d'informazione sono in grado di adempiere il proprio mandato: informare il cittadino nel modo in cui può aspettarselo dalle autorità di uno Stato democratico.

André Simonazzi Portavoce del Consiglio federale



Importanza dell'informazione e della comunicazione di Consiglio federale e Amministrazione federale

In una società moderna l'informazione e la comunicazione garantite dalle autorità rivestono un'importanza considerevole. Oggi il Consiglio federale e l'Amministrazione hanno il dovere di comunicare affinché, in collaborazione con i media, si possa consentire ai cittadini una libera e corretta formazione delle opinioni.

Una politica di comunicazione attiva da parte del Consiglio federale e dell'Amministrazione persegue diversi obiettivi: trasmettere informazioni, esplicitare nessi logici, assicurare la trasparenza e stabilire un rapporto di fiducia.

Il Consiglio federale e l'Amministrazione informano di propria iniziativa su decisioni, motivazioni, valutazioni e provvedimenti. La loro comunicazione risponde al diritto della collettività di conoscere le varie tappe del processo decisionale. In proposito sono particolarmente importanti le tre fasi riportate qui di seguito.

1. Illustrazione del problema

La comunicazione serve a illustrare un problema e a indicare come il Consiglio federale e l'Amministrazione valutino una situazione, quali mezzi mettano o abbiano a disposizione ed entro quali termini saranno presi provvedimenti.

2. Discussione

Mediante la comunicazione sono presentate opzioni e alternative, con i relativi vantaggi e svantaggi, per consentire una discussione ampia e aperta.

3. Decisione

Scopo della comunicazione è motivare le decisioni prese, spiegando perché una soluzione viene preferita rispetto ad altre.



Il Consiglio federale e l'Amministrazione si adoperano per soddisfare le esigenze d'informazione e per rispondere in modo esaustivo alle domande del Parlamento, dei media e dell'opinione pubblica.

Le informazioni sono di regola fornite in tre lingue (tedesco, francese, italiano), ma, a seconda della tematica trattata, può essere opportuno fornire anche una documentazione in inglese.

I costi dell'attività d'informazione regolare rientrano nel budget dei dipartimenti e degli uffici competenti.

Il dovere d'informazione e l'imperativo della trasparenza sono limitati dal segreto d'ufficio, dalla protezione di interessi pubblici preponderanti e di interessi privati legittimi, nonché dalla riservatezza in vista di decisioni del Consiglio federale (procedura di corapporto).

Gli informatori figurano normalmente come fonti identificabili e citabili. Le indiscrezioni violano le regole del diritto e della deontologia e sono pertanto vietate. Ciò non esclude tuttavia che si possano approfondire determinate tematiche al fine di fornire informazioni più esaurienti.

L'informazione in situazioni straordinarie

L'informazione e la comunicazione in caso di crisi non sono oggetto delle presenti linee direttrici. Sono disciplinate separatamente e sottostanno a disposizioni particolari.



Principi dell'informazione e della comunicazione di Consiglio federale e Amministrazione federale

Il Consiglio federale e l'Amministrazione informano

attivamente:

informare l'opinione pubblica costituisce un obbligo. La Costituzione federale e la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) obbligano il Consiglio federale e l'Amministrazione a fornire informazioni tempestive e continue. Aggiornando la collettività in modo costante ed esauriente si possono arginare le false informazioni, i pregiudizi, le indiscrezioni e le valutazioni errate;

puntualmente e tempestivamente:

il Consiglio federale e l'Amministrazione devono informare in modo costante ed esaustivo, senza cioè tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Con un'informazione immediata si può impedire che all'opinione pubblica giungano notizie di terza mano e che si diffondano dicerie o illazioni. Se un'informazione non può essere rilasciata immediatamente, è necessario spiegarne le ragioni, comunicare le mosse successive nonché la data in cui potrà presumibilmente essere fornita;

in modo veritiero e oggettivo:

in base alle conoscenze di cui dispongono, il Consiglio federale e l'Amministrazione informano in modo veritiero e oggettivo. Non è ammesso fare propaganda, cercare d'influenzare l'opinione pubblica, manipolare od omettere informazioni né fornire informazioni inesatte o carenti;



in modo esaustivo:

tutti i fatti e dati essenziali devono essere resi noti in modo completo, a meno che non vi si oppongano importanti interessi pubblici o interessi privati degni di protezione. È irrilevante che l'informazione sia positiva o negativa. Anche gli eventi spiacevoli – come errori, disguidi o insuccessi – devono essere comunicati apertamente. La complessità delle informazioni può essere semplificata ai fini di una migliore comprensione, senza tuttavia offrire una visione unilaterale della realtà:

in modo coerente:

il principio della collegialità richiede in linea di massima che il Consiglio federale si rivolga al pubblico con una sola voce. È però possibile riferire varianti, evidenziare sfumature e spiegare decisioni. L'informazione si basa sulle decisioni del governo collegiale e non deve riflettere singoli interessi dipartimentali. In questo senso, il principio della collegialità è in parte in contraddizione con l'obbligo di informare in modo esaustivo e trasparente, soprattutto per quanto riguarda i processi decisionali;

in modo coordinato:

per informare e comunicare in modo organico è necessario che le varie parti coinvolte discutano e coordinino le proprie attività. Il coordinamento si svolge a livello federale mediante la conferenza telefonica giornaliera dei capi dell'informazione dei singoli dipartimenti, la Conferenza mensile dei servizi d'informazione (CSI) e altre riunioni ad hoc;

in modo continuo:

il Consiglio federale e l'Amministrazione devono informare quanto prima e con continuità. Anche risultati parziali, varianti e tappe intermedie devono essere comunicate all'opinione pubblica. Importanti informazioni non devono essere sottaciute per motivi tattici.

Soltanto le modalità di comunicazione, e non i contenuti, possono essere adeguate all'interesse dei media;



in modo trasparente:

i cittadini devono essere in grado di individuare le fonti delle informazioni per poter decidere correttamente sulla base di opinioni fondate. L'Amministrazione deve quindi indicare sempre il servizio da cui proviene l'informazione;

in un'ottica di dialogo:

l'articolo 11 LOGA obbliga il Consiglio federale a dialogare e a interagire con la popolazione. Il Consiglio federale non si limita a parlare, ma ascolta e si informa sulle opinioni, le aspettative, le intenzioni e sui desideri espressi dall'opinione pubblica;

tenendo conto dei gruppi di destinatari e dei media:

le informazioni devono essere comprensibili e tener conto delle diverse esigenze dei destinatari e dei media.

Nell'era dell'informazione, l'Amministrazione federale deve adeguare la sua offerta ai diversi gruppi di destinatari sia sotto il profilo materiale che formale. Occorre tuttavia osservare il principio della parità di trattamento, trasmettendo per quanto possibile le informazioni a tutti i media contemporaneamente. Gli interlocutori principali per l'informazione dell'opinione pubblica sono i giornalisti accreditati a Palazzo federale.

Le richieste scritte e orali dei media e dell'opinione pubblica devono essere soddisfatte nei limiti previsti dalla legge e tenendo conto dell'attuale prassi, fondata su una politica d'informazione aperta e attiva.

Di regola, il Consiglio federale e l'Amministrazione non danno seguito a indiscrezioni, dicerie, illazioni e lettere aperte. Se determinate circostanze li spingono tuttavia ad agire, si applicano per analogia i principi delle presenti linee direttrici.

Il principio della comunicazione attiva può subire restrizioni nel caso di questioni di sicurezza pubblica o procedimenti giudiziari in corso.







Competenze

L'informazione tra il Consiglio federale e i dipartimenti è coordinata dal portavoce del Consiglio federale. In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce informa la collettività su valutazioni, pianificazioni e decisioni del Consiglio federale.

I dipartimenti informano autonomamente sulla loro attività, d'intesa con la Cancelleria federale. Il capo del dipartimento designa il responsabile dell'informazione, il quale coordina anche l'attività informativa degli uffici federali.

L'organo di coordinamento per comunicazioni sovradipartimentali è la Conferenza dei servizi d'informazione (CSI), composta dal portavoce del Consiglio federale (presidente), dai responsabili dell'informazione dei dipartimenti, della Cancelleria federale e dei Servizi del Parlamento.

L'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione consente alla Cancelleria federale di emanare istruzioni, in collaborazione con la CSI, per coordinare l'informazione e la comunicazione.

Se necessario, il Consiglio federale può centralizzare le attività di informazione e comunicazione presso un determinato servizio, a cui viene pertanto attribuita la competenza di impartire istruzioni.

Allegato 1 Informazione e comunicazione alla vigilia delle votazioni federali

L'obiettivo primario delle campagne che precedono le votazioni federali è la libera e corretta formazione delle opinioni. Una persona può formarsi liberamente un'opinione se conosce le posizioni di tutti gli attori principali. In una democrazia moderna, affinché il processo decisionale politico possa svolgersi nel modo più razionale possibile, è essenziale presentare le informazioni note, esplicitare i nessi logici, motivare i pareri delle autorità e dialogare con i cittadini. L'impegno statale è però regolato da norme molto rigide.

Secondo il professor Georg Müller¹, il processo di formazione della volontà politica può svolgersi in modo leale e corretto soltanto se l'informazione ufficiale del Consiglio federale e dell'Amministrazione si attiene ai principi di continuità, trasparenza, oggettività e proporzionalità.

Continuità

La discussione pubblica su un progetto inizia già nelle fasi preparatorie. Gli argomenti sollevati durante il dibattito parlamentare sono ripresi nelle campagne che precedono le votazioni e contribuiscono ad alimentare la discussione pubblica. Le autorità devono presentare i loro argomenti quanto prima per garantire una continuità nel processo di formazione dell'opinione e della volontà politica. Non devono sottacere informazioni importanti, ma possono porre l'accento su informazioni non sufficientemente diffuse o assimilate.

¹ Perizia per il «Rapporto sull'impegno del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale alla vigilia delle votazioni federali» di un Gruppo di lavoro della Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione (GL CSI), Berna, 22 novembre 2001.

Trasparenza

Gli aventi diritto di voto devono poter individuare da dove proviene un'informazione, ragion per cui la fonte va sempre indicata. L'autorità non può trasmettere informazioni senza specificarne la natura ufficiale né facendo credere che provengano da un privato. La documentazione concernente una votazione (per es. rapporti) che viene messa a disposizione di terzi deve essere parimenti consultabile da parte di tutte le persone e organizzazioni interessate.

Oggettività

Gli aventi diritto di voto devono essere convinti con argomenti oggettivi e non con tecniche di persuasione. Non sono ammessi interventi rivolti unicamente contro persone o in modo indifferenziato contro altre opinioni o valori.

Il Consiglio federale e l'Amministrazione non devono solo esporre fatti, ma anche sostenere il loro parere in modo oggettivo, senza, per esempio, sottacere le ripercussioni negative di un progetto. Basandosi sulle conoscenze di cui dispongono, devono esprimere pareri corretti ed esaurienti. Sarebbe infatti contrario a un approccio oggettivo tralasciare informazioni o argomenti, ponderarli in modo errato o decontestualizzarli.

Proporzionalità

Nelle campagne che precedono le votazioni il Consiglio federale e l'Amministrazione devono informare nel rispetto del principio di proporzionalità. L'informazione deve quindi contribuire a raggiungere l'obiettivo primario, vale a dire la libera e corretta formazione dell'opinione degli aventi diritto di voto. Violano dunque questo principio le informazioni delle autorità che non aiutano il cittadino a prendere decisioni con cognizione di causa. In base al suddetto principio, inoltre, tutti i partiti devono potersi battere ad armi pari e disporre di uguali opportunità. Va pertanto evitato qualsiasi esercizio unilaterale del potere che potrebbe falsare i risultati di una votazione.

Allegato 2 Basi legali dell'informazione e della comunicazione

Costituzione federale della Confederazione Svizzera

Art. 180 Politica governativa

- ¹ Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato.
- ² Informa tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Art. 10 Informazione

- ¹ Il Consiglio federale assicura l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico.
- ² Provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti.
- ³ Rimangono salve le disposizioni particolari relative alla salvaguardia d'interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 10a Portavoce del Consiglio federale Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale. Quest'ultimo informa l'opinione pubblica su incarico del Consiglio federale. Egli coordina le attività d'informazione tra il Consiglio federale e i dipartimenti.

Art. 11 Relazioni pubbliche

Il Consiglio federale cura le relazioni con l'opinione pubblica e s'informa sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione.

Art. 21 Porte chiuse

Le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto (...) non sono pubbliche. L'informazione è retta dall'articolo 10.

Art. 34 Informazione

- ¹ In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce del Consiglio federale prende le misure necessarie per informare l'opinione pubblica.
- ² Il cancelliere della Confederazione garantisce l'informazione interna tra Consiglio federale e dipartimenti.

Art. 40 Informazione

Il capo di dipartimento adotta, d'intesa con la Cancelleria federale, le misure necessarie per la pubblica informazione sull'attività del suo dipartimento e designa chi è responsabile dell'informazione.

Art. 54 Conferenza dei responsabili dell'informazione

- ¹ La Conferenza dei responsabili dell'informazione riunisce il portavoce del Consiglio federale e i responsabili dell'informazione di ciascun dipartimento. Un rappresentante dei servizi del Parlamento può partecipare con voto consultivo.
- ² La Conferenza tratta i problemi correnti dei dipartimenti e del Consiglio federale in materia d'informazione; coordina e pianifica l'informazione.
- ³ È presieduta dal portavoce del Consiglio federale.

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Art. 23

- ¹ La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale.
- ² I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell'informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale. Regolano i compiti d'informazione delle unità loro subordinate.
- ³ La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni.
- ⁴ In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l'informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L'ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni.

Legge federale sui diritti politici

Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto

- ¹ Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale.
- ² In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, d ella trasparenza e della proporzionalità.
- ³ Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare.
- ⁴ Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale.

Art. 11 Testi in votazione, schede e spiegazioni

² Ai testi è allegata una breve e oggettiva spiegazione del Consiglio federale, che tenga anche conto delle opinioni di importanti minoranze. Essa deve

riprodurre letteralmente le domande figuranti sulla scheda. Nel caso di iniziative popolari e referendum, i comitati promotori trasmettono le proprie argomentazioni al Consiglio federale; questi le riprende nella spiegazione. Il Consiglio federale può rifiutare o modificare dichiarazioni lesive dell'onore, manifestamente contrarie alla verità oppure troppo lunghe. Nella spiegazione sono ammessi rimandi a fonti elettroniche soltanto se gli autori degli stessi dichiarano per scritto che tali fonti non hanno contenuto illecito e non contengono collegamenti a pubblicazioni elettroniche di contenuto illecito.

Legge sul personale federale

d'ufficio.

Art. 22 Segreto professionale, di affari e d'ufficio

¹ L'impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto

Editore

Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione (CSI)

Produzione/concezione/foto

Cancelleria federale

Sezione di sostegno in materia di comunicazione

Internet

www.news.admin.ch → Documentazione → Basi legali

3003 Berna, 2015